



**Regolamento per i Laboratori  
che eseguono la verifica periodica  
degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001,  
con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 22/2007**

## **Art.1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le condizioni per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di verifica periodica, svolta dai Laboratori ai sensi del D.M. 10/12/2001, sugli strumenti di misura, con esclusione degli strumenti di misura disciplinati dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 Attuazione della direttiva 2004/22/CE.

Il laboratorio presenta, alla Camera di Commercio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità indicate al successivo art. 4.

## **Art.2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "decreto", il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10/12/2001;
- b) "verifica periodica", l'accertamento dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura secondo la periodicità definita nell'allegato I del D.M. 10/12/2001 o a seguito di riparazione comportante rimozione di etichette o di altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti;
- c) "strumenti di misura", gli strumenti indicati nell'All. I del D.M. 10/12/2001, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. 2/2/2007, n. 22 Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
- d) "Camera di Commercio", Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara;
- e) "ente/i camerale/i" la/e Camera/e di Commercio diversa/e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara;
- e) "SCIA", Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
- f) "PEC", Posta Elettronica Certificata;
- g) "Comunica", Comunicazione Unica ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno;
- i) " sito internet" il sito [www.no.camcom.it](http://www.no.camcom.it)

## **Art.3 Norme di riferimento**

- Decreto ministeriale 28/03/2000 n. 179 "Regolamento recante norme di attuazione della L. 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure;
- Decreto ministeriale 28/03/2000 n. 182 "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio";

- Decreto ministeriale 10/12/2001 "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura";
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1296732 del 07/02/2003;
- Direttiva MAP 30/07/2004 "Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Norma UNI EN ISO 9001:2008 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti";
- Norma UNI EN ISO 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura", in particolare nella parte relativa all'accertamento che l'attività del laboratorio risulti distinta, autonoma e separata rispetto all'organizzazione avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura.

#### **Art.4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

Il Laboratorio può avviare l'attività dalla data di ricezione della SCIA corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di Commercio, purché la segnalazione sia stata trasmessa con una delle seguenti modalità:

1. posta raccomandata con avviso di ricevimento specificando obbligatoriamente sul plico il seguente indirizzo:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  
Ufficio Metrologia legale e Regolazione del mercato  
Via Avogadro 4 - 28100 Novara

oppure

2. PEC al seguente indirizzo: [affari.generali@no.legalmail.camcom.it](mailto:affari.generali@no.legalmail.camcom.it)

con la specificazione obbligatoria nell'oggetto:

SCIA decreto 10/12/2001 - All'Ufficio Metrologia legale e Regolazione del mercato

oppure

3. invio telematico al Registro Imprese della Camera di Commercio tramite ComUnica, nel caso di contestualità tra la presentazione della SCIA e l'inizio dell'attività.

Per la presentazione della SCIA il Laboratorio utilizza la modulistica allegata al presente Regolamento e pubblicata sul sito internet camerale, unitamente alla documentazione richiesta.

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta, a pena di irricevibilità, la Camera di Commercio assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da riportare nell'impronta conforme alla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30/07/2004 ed inserisce il Laboratorio nell'apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati, presente sul sito internet.

Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico così costituito: il carattere NO individua il territorio di competenza della Camera di Commercio, mentre il carattere numerico è assegnato in ordine di presentazione della SCIA. A seguito dell'assegnazione del numero caratteristico ciascun Laboratorio provvede direttamente, e sotto la propria responsabilità, alla realizzazione dei marchi e delle etichette conformi alla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30/07/2004 e deposita presso la Camera di Commercio tutte le impronte dei marchi e delle etichette autoadesive realizzate, impresse su lamine metalliche e distinte per dimensione.

In caso di furto o smarrimento dei marchi e delle etichette autoadesive, il laboratorio, entro quarantotto ore, deve inoltrare denuncia agli organi di Polizia e alla Camera di Commercio, che ha facoltà di disporre l'assegnazione di un nuovo numero identificativo.

#### **Art.5 Variazioni e integrazioni**

Il laboratorio è tenuto a comunicare, con la modalità della SCIA, ogni evento-variazione successivo che modifichi quanto comunicato, documentato e trasmesso alla Camera di Commercio, ivi compresa la cessazione d'attività.

#### **Art. 6 Requisiti del laboratorio**

Il laboratorio deve possedere i requisiti previsti agli art. 2 e 3 del decreto.

Il requisito di indipendenza si intende soddisfatto quando:

1. il Laboratorio e il suo personale non incorrono in attività che generano conflitto di interessi e risultano liberi da indebite pressioni che influenzano negativamente il giudizio tecnico e le attività di verifica;

2. nel caso in cui il Laboratorio faccia parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura del Laboratorio risulta separata, sotto il profilo organizzativo e amministrativo, dalle altre attività dell'organizzazione, soprattutto da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici. A tal fine i locali adibiti a laboratorio di verifica risultano separati da quelli adibiti ad altre attività ed il responsabile del laboratorio è dotato di completa indipendenza operativa e dipende direttamente ed esclusivamente dal titolare o legale rappresentante dell'azienda.

Il laboratorio deve rispettare le condizioni tecnico-operative relative:

1. al sistema di garanzia della qualità impegnandosi a trasmettere alla Camera di Commercio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, la copia del rapporto rilasciato ;
2. alla strumentazione utilizzata impegnandosi ad effettuare le necessarie procedure per la sua gestione, manutenzione e a conservare la relativa documentazione con particolare cura per i certificati e rapporti di taratura.

Il titolare o il legale rappresentante del Laboratorio provvede a dichiarare la sussistenza delle condizioni ed il possesso dei requisiti del personale incaricato alla verifica, che deve possedere adeguata preparazione tecnico/professionale e conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli.

Il laboratorio è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per conto del medesimo Laboratorio.

#### **Art.7 Valutazione SCIA**

La Camera di Commercio, entro i 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività:

- a) valutazione della SCIA e della documentazione allegata;
- b) sopralluogo presso il laboratorio per l'accertamento della rispondenza tra documentazione e realtà operativa e per l'accertamento dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Tale accertamento sarà differenziato a seconda che il laboratorio sia accreditato in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025 o certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001. La Camera di Commercio comunica al laboratorio la composizione del team e il nome del responsabile della verifica, insieme al piano di verifica, con un preavviso di almeno 5(cinque) giorni lavorativi dalla data fissata per la visita. Il laboratorio, nel giorno comunicato, riceve il team di verifica nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

La sussistenza o l'assenza dei requisiti e presupposti di legge comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente in ordine alla SCIA.

#### **Art. 8 Termini per l'esecuzione della verifica**

La verifica periodica degli strumenti di misura è eseguita dal Laboratorio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata dall'utente metrico.

Il laboratorio che ritenga di non poter procedere al servizio richiesto deve darne comunicazione all'utente metrico entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione o, se previsto, entro il termine stabilito nel manuale della qualità.

La motivazione dell'esecuzione delle richieste di verifica periodica, oltre il termine sopra riportato di 60 (sessanta) giorni, e tutti i casi di rinuncia al servizio di verifica devono risultare dalle evidenze che il Laboratorio provvederà a documentare e conservare per non incorrere nelle ipotesi di sospensione previste all'art. 12.

#### **Art.9 Attività di certificazione del laboratorio**

Il laboratorio, nel caso di esito positivo della verifica periodica :

- applica, in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno di cui all'allegato 3 del DM n. 182/2000, contenente la propria sigla alfanumerica, ed i propri sigilli, conformi alla Direttiva MAP 30/07/2004 in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori;
- rilascia all'utente metrico attestazione della verifica eseguita ;
- comunica l'esito alla Camera di Commercio nei termini e con le modalità definite all'art. 10 del presente Regolamento o all'ente camerale competente.

Il laboratorio :

- ha l'obbligo di sospendere la verifica qualora riscontri, sugli strumenti presentati a verifica, la mancata presenza dei sigilli legali e di darne comunicazione, entro 2 (due) giorni lavorativi, alla Camera di Commercio;
- procede all'esecuzione della verifica periodica senza effettuare alcuna comunicazione alla Camera di Commercio nel caso in cui:
  - a) la mancanza dei sigilli legali di garanzia sia attribuibile ad operazioni di riparazione già comunicati alla Camera di Commercio e attestati dalla presenza dei sigilli provvisori;
  - b) la riparazione sia stata effettuata da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta; in tale specifica circostanza il laboratorio procede entro e non oltre i 2 (due) giorni lavorativi seguenti la riparazione.

In caso di esito negativo della verifica periodica l'operatore del laboratorio:

1. non appone alcun contrassegno e sigillo;

2. comunica l'esito negativo alla Camera di Commercio entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data delle prove di verifica effettuate.

#### **Art.10 Sistema informativo**

Il laboratorio comunica agli enti camerali competenti per territorio i dati relativi alle verificazioni effettuate con le modalità e nei termini prescritti dai rispettivi Regolamenti .

Il laboratorio, entro la prima decade del mese successivo e tramite il sistema informatico camerale, in corso d'utilizzo dalla Camera di Commercio, deve effettuare la registrazione dei dati relativi agli esiti delle verifiche eseguite nel territorio di competenza della Camera di Commercio.

La predetta registrazione è sostituita, nel caso in cui l'accesso al medesimo sistema fosse inibito, da una comunicazione indicante la denominazione e il numero REA dell'utente metrico, la tipologia, la matricola, la marca, il modello e la portata dello strumento di misura verificato.

Il laboratorio e tutto il personale si impegnano alla riservatezza dei dati a cui accedono in ragione dell'abilitazione all'accesso al sistema informatico camerale con divieto di divulgazione, diffusione, comunicazione a terzi, stampa e riproduzione degli stessi, pena i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 12 e 13.

Il laboratorio dovrà sottoscrivere apposito contratto per l'abilitazione al sistema informatico camerale al fine di registrare i dati relativi alla propria attività.

#### **Art. 11 Vigilanza sul laboratorio e sul suo operato**

L'attività di vigilanza sul laboratorio e sugli strumenti in servizio verificati ha lo scopo di accertare che il medesimo laboratorio operi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

La Camera di Commercio esercita la vigilanza, con frequenza di norma annuale, sui laboratori operanti nel territorio di competenza, anche se aventi sede in altre province.

Per l'effettuazione degli accertamenti eseguiti dalla Camera di Commercio in sede di vigilanza, il laboratorio è tenuto al pagamento della tariffa, stabilita ai sensi del decreto Ministero Sviluppo Economico 07.12.2006, pubblicata sul sito internet alla voce corrispondente agli accertamenti sui laboratori successivi al primo.

La vigilanza sull'operato dei Laboratori può essere attuata:

1) contestualmente all'esecuzione delle prove sullo strumento di misura. - Il laboratorio, a tal fine, deve comunicare alla Camera di Commercio, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la settimana di esecuzione, il programma settimanale delle verificazioni che

intende effettuare, indicando la denominazione dell'utente, l'ubicazione, la data e la presumibile ora di verifica e la tipologia di strumento.

2) successivamente alla verifica effettuata. - I mezzi e le risorse necessari alla vigilanza sul campo sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.

La Camera di Commercio che in sede di vigilanza accerta le circostanze indicate all'art. 12 avvia l'apposito procedimento di sospensione.

### **Art.12 Sospensione d'attività**

La Camera di Commercio può emettere il provvedimento di sospensione dell'attività del laboratorio qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- 1) violazioni delle disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di metrologia legale e mancata osservanza del presente regolamento;
- 2) perdita delle condizioni giuridico-amministrative e/o tecnico-operative previste dal decreto;
- 3) esecuzione immotivata delle richieste di verifica periodica oltre i termini previsti dall'art. 8 del presente Regolamento;
- 4) verificazioni eseguite oltre il termine dei 60 (sessanta) giorni che assumono la connotazione di abituale prassi tenuta dal Laboratorio;
- 5) inadempimento a quanto prescritto, in sede di vigilanza, dalla Camera di Commercio, dall'ente camerale o dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità in ambito di metrologia legale;
- 6) apposizione del contrassegno attestante l'esito positivo di verifica e/o dei sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, su strumenti che non presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- 7) inadempimento all'obbligo di informazione di cui alla direttiva MAP 30/07/2004;
- 8) mancata corrispondenza e/o veridicità dei dati registrati/comunicati alla Camera di Commercio o registrati sul sistema informatico, relativi alle operazioni di verifica periodica effettuate ;
- 9) inadempimento degli impegni assunti con la presentazione della SCIA :
  - a. a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate, con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi , e le eventuali decisioni di rinuncia alla prestazione del servizio di verifica;



- b. a trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate e da effettuarsi nei termini e con le modalità indicate dalla Camera di Commercio e dagli altri enti camerali;
  - c. ad inviare alla Camera di Commercio entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento copia del rapporto rilasciato;
  - d. a rispettare il vincolo del segreto professionale e l'impegno di riservatezza relativamente ai dati accessibili tramite il sistema informatico camerale;
  - e. a depositare presso la Camera di Commercio tutte le impronte dei marchi e delle etichette autoadesive realizzate direttamente e sotto la propria responsabilità, impresse su lamine metalliche e distinte per dimensione, conformi alla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30/07/2004;
  - f. a inoltrare, entro quarantotto ore, denuncia agli organi di Polizia e alla Camera di Commercio in caso di furto o smarrimento dei marchi e delle etichette autoadesive;
10. accertamento, in sede di sorveglianza, di una delle seguenti eventualità :
- 1. "modus operandi" del laboratorio che impedisce un corretto accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura;
  - 2. un numero di strumenti per i quali si riscontri un giudizio difforme da quello del laboratorio, pari o superiore al criterio di rifiuto stabilito dalla norma UNI-ISO 2859-1 "Procedimenti di campionamento del collaudo per attributi";
  - 3. esecuzione di verifica di strumenti di misura in violazione del procedimento di sospensione d'attività;
  - 4. presenza di pratiche operative che dirigano gli errori in favore di una delle parti della transazione.

La Camera di Commercio dà comunicazione al laboratorio dell'avvio del procedimento di sospensione chiedendo la presentazione, nel termine accordato, di eventuali controdeduzioni e/o documentazione.

Decorso il termine la Camera di Commercio provvede a notificare al laboratorio il provvedimento adottato.

Il provvedimento di sospensione è comunicato a Unioncamere Italiana, al Ministero dello Sviluppo Economico e agli Enti camerali e pubblicato sul sito internet.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata. In ogni caso decorsi 6 (sei) mesi dalla sua notifica senza che la causa sia cessata e che il laboratorio abbia dato comunicazione al riguardo, la Camera di Commercio procederà ad emettere il provvedimento di divieto di svolgimento d'attività e a rimuovere, a spese del laboratorio, gli eventuali effetti dannosi.

### **Art.13 Divieto di svolgimento d'attività**

La Camera di Commercio, qualora siano accertate ripetute e/o gravi violazioni ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comunica al laboratorio l'avvio di procedimento per il divieto di svolgimento d'attività dando facoltà, nel termine accordato, di presentare eventuali controdeduzioni e/o documentazione.

Decorso il termine la Camera di Commercio procederà a notificare al laboratorio il provvedimento di archiviazione o provvedimento di divieto di svolgimento d'attività.

Il provvedimento di divieto di svolgimento d'attività è comunicato a Unioncamere Italiana, al Ministero dello Sviluppo Economico, agli Enti camerali e pubblicato sul sito internet.

Avverso il provvedimento di divieto di svolgimento d'attività il laboratorio può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica.

### **Art. 14 Elezione di domicilio**

Le comunicazioni richieste dal presente Regolamento devono pervenire in forma scritta e indirizzata alla sede legale della Camera di Commercio che elegge domicilio in :

Via Avogadro n. 14 – 28100 NOVARA

PEC: affari.general@no.legalmail.camcom.it

### **Art.15 Gestione elenco dei laboratori**

La Camera di Commercio inserisce il laboratorio nell'elenco dei laboratori che eseguono la verifica periodica, consultabile sul sito internet.

Tale elenco contiene i seguenti dati:

- nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio;
- indirizzo completo della sede operativa del laboratorio;
- recapito telefonico, fax ed indirizzo di posta elettronica
- nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica;
- elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati;
- tipologia di strumenti di misura per la quale il laboratorio risulti idoneo all'esecuzione della verifica periodica;
- provvedimenti di sospensione e divieto di svolgimento d'attività ;
- annotazioni.

## **Art. 16 Informativa sul trattamento dei dati personali**

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di Commercio l'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica.

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del Codice sulla privacy, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Nell'ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate, non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la Scia.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di Commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice sulla Privacy.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio.

## **Art. 17 Disposizioni transitorie**

I laboratori già riconosciuti idonei dalla Camera di Commercio dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente Regolamento e provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore, a trasmettere le dichiarazioni di impegno allegate, scaricabili dal sito internet.

## **Art. 17 Esecutività**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.